



COMUNE di LAURIA

Provincia di Potenza

DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE

N. 7 del Registro

DATA: 30 GENNAIO 2017

OGGETTO APPROVAZIONE DEL PATTO DI INTEGRITA'

L'anno 2017 il giorno TRENTA del mese di GENNAIO alle ore 15,45 con il prosieguo in Lauria, nel Palazzo sede Municipale, convocata dal Sindaco, si e' riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:

1) LAMBOGLIA ANGELO	<i>Sindaco-Presidente</i>	<i>Presente</i>
2) GAGLIARDI BRUNA	<i>Assessore-V. Sindaco</i>	<i>Presente</i>
3) AMATO ANTONINO	<i>Assessore</i>	<i>Presente</i>
4) CARLOMAGNO LUCIA	<i>Assessore</i>	<i>Presente</i>
5) FORASTIERO DOMENICO	<i>Assessore</i>	<i>Presente</i>
6) LABANCA EGIDIO	<i>Assessore</i>	<i>Presente</i>

Partecipa alla riunione il *Segretario Generale del Comune, Avv. Donato Cristiano Boccia.*

Presiede il *Sindaco Ing. ANGELO LAMBOGLIA*, il quale pone in discussione l'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA

RICHIAMATI:

- l'articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 e smi (altrove per brevità TUEL);
- il comma 17 dell'articolo 1 della legge "anticorruzione" n. 190/2012, il quale prevede che "Le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisca causa di esclusione dalla gara";
- il Piano Nazionale Anticorruzione ed il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione del Comune di Lauria 2017/2019;

PREMESSO CHE:

- il Piano Nazionale Anticorruzione, approvato dall'ANAC l'11 settembre 2013 (allora CiVIT), dedica il paragrafo 3.1.13 ai patti di integrità ed ai protocolli per la legalità;
- il paragrafo 3.1.13 dispone che le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti, in attuazione della legge 190/2012, "di regola [predispongano ed utilizzino] protocolli di legalità o patti di integrità per l'affidamento di commesse";



COMUNE di LAURIA

Provincia di Potenza

- il PNA 2013 dedica anche il paragrafo B.14, dell'Allegato 1, a patti e protocolli anticorruzione;
- l'allegato 1, li definisce come segue:
“I patti d'integrità ed i protocolli di legalità sono un complesso di condizioni la cui accettazione viene configurata dall'ente, in qualità di stazione appaltante, come presupposto necessario e condizionante la partecipazione dei concorrenti ad una gara di appalto”;
- in pratica, il patto di integrità è un documento che la stazione appaltante richiede ai partecipanti alle gare;
- permette un controllo reciproco e sanzioni per il caso in cui qualcuno dei partecipanti cerchi di eluderlo;
- il patto reca *“un complesso di regole di comportamento finalizzate alla prevenzione del fenomeno corruttivo e volte a valorizzare comportamenti eticamente adeguati per tutti i concorrenti”;*

CONSIDERATO CHE:

- il responsabile per la prevenzione della corruzione, Segretario Generale - Avv. Donato Cristiano Boccia, ha elaborato l'allegato *“Patto di Integrità”* composto da 6 articoli;
- il Patto, una volta approvato da questo esecutivo, sarà sottoposto ai concorrenti di ogni gara e affidamento, anche diretto, effettuati dagli uffici di questa amministrazione;
- al fine di non aggravare il procedimento di partecipazione alle gare, in sede di prima applicazione, il *“Patto di Integrità”* viene applicato limitatamente alle gare di importo superiore ai 100.000,00 Euro, somma da intendersi al netto dell'IVA.

ESAMINATO e valutato il suddetto *“Patto di Integrità”*;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica (articolo 49 del TUEL);

ATTESA la propria competenza, ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. 267/2000;

CON voti unanimi, resi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti del dispositivo;
2. di approvare il *“Patto di Integrità”* composto da 6 articoli (che al presente si allega quale parte integrante);
3. di sottoporre ai concorrenti di ogni gara e affidamento, anche diretto, effettuati dagli uffici di questa amministrazione, il Patto di cui al punto precedente.



COMUNE di LAURIA

Provincia di Potenza

4. di dare atto che, al fine di non aggravare il procedimento di partecipazione alle gare, in sede di prima applicazione, il "*Patto di Integrità*" viene applicato limitatamente alle gare di importo superiore ai 100.000,00 Euro, somma da intendersi al netto dell'IVA.

CON SEPARATA ED UNANIME VOTAZIONE LA PRESENTE DELIBERAZIONE VIENE RESA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE A NORMA DELL'ART.134, 4° COMMA DEL D.LGS.18 AGOSTO 2000, N.267.

Patto di Integrità

(art. 1 co. 17 legge 190/2012)

Articolo 1 - Il presente Patto d'integrità, obbliga stazione appaltante ed operatore economico ad improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza.

Nel caso l'operatore economico sia un consorzio ordinario, un raggruppamenti temporaneo o altra aggregazione d'impres, le obbligazioni del presente investono tutti i partecipanti al consorzio, al raggruppamento, all'aggregazione.

Articolo 2 - Il presente Patto di integrità costituisce parte integrante di ogni contratto affidato dalla stazione appaltante.

Pertanto, in caso di aggiudicazione, verrà allegato al contratto d'appalto.

In sede di gara l'operatore economico, pena l'esclusione, dichiara di accettare ed approvare la disciplina del presente.

Articolo 3 - L'Appaltatore:

1. dichiara di non aver influenzato in alcun modo, direttamente o indirettamente, la compilazione dei documenti di gara allo scopo di condizionare la scelta dell'aggiudicatario;
2. dichiara di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere ad alcuno, e s'impegna a non corrispondere mai né a promettere mai di corrispondere ad alcuno direttamente o tramite terzi, denaro, regali o altre utilità per agevolare l'aggiudicazione e la gestione del successivo rapporto contrattuale;

3. esclude ogni forma di mediazione, o altra opera di terzi, finalizzata all'aggiudicazione ed alla successiva gestione del rapporto contrattuale;
4. assicura di non trovarsi in situazione di controllo o di collegamento, formale o sostanziale, con altri concorrenti e che non si è accordato, e non si accorderà, con altri partecipanti alla procedura;
5. assicura di non aver consolidato intese o pratiche vietate restrittive o lesive della concorrenza e del mercato;
6. segnala, al responsabile della prevenzione della corruzione della stazione appaltante, ogni irregolarità, distorsione, tentativo di turbativa della gara e della successiva gestione del rapporto contrattuale, poste in essere da chiunque e, in particolare, da amministratori, dipendenti o collaboratori della stazione appaltante; al segnalante di applicano, per quanto compatibili, le tutele previste dall'articolo 1 comma 51 della legge 190/2012;
7. informa i propri collaboratori e dipendenti degli obblighi recati dal presente e vigila affinché detti obblighi siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti;
8. collabora con le forze di pubblica scurezza, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento quali, a titolo d'esempio: richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti, danneggiamenti o furti di beni personali o in cantiere;
9. acquisisce, con le stesse modalità e gli stessi adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di subappalto, la preventiva autorizzazione della stazione appaltante anche per cottimi e sub-affidamenti relativi alle seguenti categorie: A. trasporto di materiali a discarica per conto di terzi; B. trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento rifiuti per conto terzi; C.

estrazione, fornitura e trasporto terra e materiali inerti; D. confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; E. noli a freddo di macchinari; F. forniture di ferro lavorato; G. noli a caldo; H. autotrasporti per conto di terzi; I. guardiania dei cantieri;

10. inserisce le clausole di integrità e anticorruzione di cui sopra nei contratti di subappalto, pena il diniego dell'autorizzazione;
11. comunica tempestivamente, alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria, tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa; questo adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto; il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione del contratto stesso, ai sensi dell'articolo 1456 del c.c.; medesima risoluzione interverrà ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori, che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'articolo 317 del c.p.

Articolo 4 - La stazione appaltante:

1. rispetta i principi di lealtà, trasparenza e correttezza;
2. avvia tempestivamente procedimenti disciplinari nei confronti del personale, intervenuto nella procedura di gara e nell'esecuzione del contratto, in caso di violazione di detti principi;
3. avvia tempestivamente procedimenti disciplinari nei confronti del personale nel caso di violazione del proprio *"codice di comportamento dei dipendenti"* e del DPR 62/2013 (*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici*);
4. si avvale della clausola risolutiva espressa, di cui all'articolo 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'operatore economico, di

taluno dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.;

5. segnala, senza indugio, ogni illecito all'Autorità giudiziaria;
6. rende pubblici i dati riguardanti la procedura e l'aggiudicazione in esecuzione della normativa in materia di trasparenza.

Articolo 5 - La violazione del Patto di integrità è decretata dalla stazione appaltante a conclusione di un procedimento di verifica, nel quale è assicurata all'operatore economico la possibilità di depositare memorie difensive e controdeduzioni.

La violazione da parte dell'operatore economico, sia quale concorrente, sia quale aggiudicatario, di uno degli impegni previsti dal presente può comportare:

1. l'esclusione dalla gara;
2. l'escussione della cauzione provvisoria a corredo dell'offerta;
3. la risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'articolo 1456 del c.c., per grave inadempimento e in danno dell'operatore economico;
4. l'escussione della cauzione definitiva a garanzia dell'esecuzione del contratto, impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore;
5. la responsabilità per danno arrecato alla stazione appaltante nella misura del 10% del valore del contratto (se non coperto dall'incameramento della cauzione definitiva), impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore;
6. l'esclusione del concorrente dalle gare indette dalla stazione appaltante per un periodo non inferiore ad un anno e non

superiore a cinque anni, determinato in ragione della gravità dei fatti accertati e dell'entità economica del contratto;

7. la segnalazione all'Autorità nazionale anticorruzione e all'Autorità giudiziaria.

Articolo 6 - Il presente vincola l'operatore economico per tutta la durata della procedura di gara e, in caso di aggiudicazione, sino al completamento, a regola d'arte, della prestazione contrattuale.



COMUNE di LAURIA

Provincia di Potenza

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to LAMBOGLIA

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to BOCCIA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 16 Febbraio 2017 fino al 3 Marzo 2017 Reg.

L'INCARICATO
f.to Calciati

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Boccia

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, PER USO AMMINISTRATIVO.

Lauria, li 16 Febbraio 2017

IL SEGRETARIO GENERALE
BOCCIA

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale

A T T E S T A

che la presente deliberazione, trascorsi i 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune, e' divenuta esecutiva a tutti gli effetti di legge, ai sensi dell'art.134, 3^ comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

Li', _____

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to